

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1039-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE STIRATI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 1965

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° agosto 1963

ONOREVOLI SENATORI. — Il 1° dicembre 1958 veniva firmato a Londra l'Accordo internazionale dello zucchero.

Tale Accordo ha il duplice scopo di tenere informati i Paesi membri dell'andamento del mercato mondiale dello zucchero e, sulla base di questi dati, di garantire, per quanto possibile, la stabilità nei prezzi di questo prodotto. Ciò attraverso le indicazioni che il Consiglio dello zucchero, organo istituzionale dell'Accordo, dà ai Paesi membri circa la politica produttiva e commerciale che sarebbe da auspicarsi per la stabilizzazione del mercato di questo prodotto.

Alla luce degli orientamenti emersi nel corso delle ultime riunioni degli organi dell'Accordo, l'Accordo del 1958 dovrebbe venire presto rinnovato.

I Paesi della Comunità economica europea mantengono fra loro stretti contatti al fine di ottenere che il progetto del nuovo accordo sia in armonia con gli orientamenti comunitari che troveranno applicazione nel regolamento comunitario dello zucchero, attualmente in fase di elaborazione. In attesa dei nuovi negoziati per il rinnovo dell'Accordo internazionale dello zucchero, è stato adottato a Londra il 1° agosto 1963 il Protocollo di proroga che ora viene sottoposto alla vostra approvazione e che verrà a scadere il 31 dicembre 1965.

L'articolo 1 dell'Accordo 1958 definisce quelli che sono i fini più generali che esso si propone: essi possono essere riassunti nel

favorire l'accrescimento continuo del consumo e della corrispondente offerta dello zucchero nel mondo, contribuendo in tal modo sia al miglioramento delle condizioni dei consumatori, sia al mantenimento del potere di acquisto dei Paesi produttori. Sono, questi, scopi che l'Italia non può che sottoscrivere.

La ratifica italiana dell'Accordo si impone pertanto per motivi di ordine sia economico che politico. Fra i primi vanno menzionati non soltanto l'acquisizione dei necessari dati sull'andamento del mercato dello zucchero, ma anche gli effetti compensativi dell'Accordo sulle oscillazioni delle produzioni nazionali, oscillazioni che sono state particolarmente sensibili in Italia negli ultimi anni.

Fra i secondi deve essere posto in dovuto rilievo il fatto che tutti gli altri Paesi della Comunità economica europea sono già membri di pieno diritto dell'Accordo. Appare dunque necessario che il nostro Paese armonizzi, anche giuridicamente, la sua posizione con la politica che in questo importante settore produttivo seguono gli altri membri della Comunità.

Il relatore, nel raccomandare all'approvazione del Senato la partecipazione italiana all'Accordo internazionale dello zucchero, confida, onorevoli senatori, nella vostra favorevole deliberazione.

STIRATI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per la proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° agosto 1963.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 del Protocollo stesso.

**Art. 3.**

All'onere di lire 1.400.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede:

per lire 400.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

e per lire 1 milione mediante riduzione del fondo speciale, di parte corrente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.